



Codice Etico della Rivista “Studi Germanici” – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 luglio 2022 ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **31/2022**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250;

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del Presidente del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE);



Istituto Italiano di  
**STUDI GERMANICI**

VISTO il piano triennale di attività dell'IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 46/2021 in data 20.12.2021;

VISTO il piano triennale integrato per la Performance, la prevenzione della Corruzione e la trasparenza 2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 4/2022 del 25/02/2022;

TENUTO CONTO dei piani programmatici deliberati e della mission istituzionale dell'Ente;

RITENUTA la necessità di provvedere;

**DELIBERA**

1. Di approvare il Codice Etico della Rivista "Studi Germanici" dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
nella funzione di Segretario Verbalizzatore  
(Roberto Tatarelli)



Istituto Italiano di  
**STUDI GERMANICI**

**CODICE ETICO**  
RIVISTA STUDI GERMANICI

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. /2022  
DEL 15 LUGLIO 2022**

## SOMMARIO

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1 - Principi ..... | 3 |
| 2 - Direzione..... | 3 |
| 3 - Autore .....   | 4 |
| 4 - Revisori.....  | 5 |

## 1 - PRINCIPI

1. «Studi Germanici» guarda al sistema delle buone pratiche raccomandate dal Committee on Publication Ethics (COPE) e si impegna al perseguimento di una politica editoriale basata su principi di qualità, equità e trasparenza. Il codice etico della rivista disciplina competenze, funzioni e doveri dei soggetti coinvolti nelle attività di produzione e diffusione dei risultati del lavoro scientifico. I direttori e i componenti della direzione editoriale, gli autori e i revisori si impegnano a rispettare per quanto di propria pertinenza le raccomandazioni di seguito formulate

## 2 - DIREZIONE

1. Il direttore editoriale e il direttore responsabile sono concordemente investiti del compito di accettare o non accettare un lavoro proposto per la pubblicazione, acquisito il parere dei revisori e verificato l'orientamento dei componenti della direzione editoriale.
2. Il direttore editoriale e la direzione sottopongono a una verifica preliminare il lavoro presentato. Tale verifica è destinata ad accertare la congruenza del contributo rispetto alle strategie culturali della rivista e a fornire un primo riscontro della fedeltà del lavoro ai principi di buona pratica scientifica contenuti in questo codice. Il soddisfacimento di tali requisiti è la condizione perché il contributo sia avviato alla procedura di referaggio tra pari, che è svolta secondo il sistema del 'doppio cieco' (valutazione separata di un testo anonimo a opera di due revisori indipendenti tra loro).
3. Tutte le decisioni assunte dal direttore editoriale e dai componenti della direzione si basano esclusivamente sulla libera valutazione del merito scientifico, non vincolata da ragioni attinenti alla posizione accademica, al genere sessuale, all'orientamento religioso, alla provenienza nazionale e ad altre circostanze particolari legate all'identità del proponente.
4. Il direttore e la direzione editoriale si impegnano a individuare i revisori in ragione delle loro competenze scientifiche e stabiliscono con costoro un rapporto fiduciario garantito dalla riservatezza nell'uso delle fonti e nel trattamento di tutte le informazioni collegate allo svolgimento della procedura di revisione. In particolare, direzione e direzione editoriale si vincolano a non diffondere alcuna notizia che possa pregiudicare la serenità del revisore, a non

rivelare dati concernenti autori e contributi se non strettamente necessari all'ordinato esercizio delle procedure di referaggio. Il direttore e la direzione editoriale si impegnano a non attribuire compiti di referaggio a revisori che, per quanto sia a loro conoscenza, abbiano rapporti di familiarità o di contiguità accademica con gli autori.

5. Il direttore acquisisce i pareri formulati dai revisori, informa l'autore circa il loro contenuto tutelando l'anonimato dei revisori e intraprende le azioni conseguenti, d'intesa con la direzione editoriale, invitando l'autore, ove opportuno, a disporre modifiche e interventi sul testo proposto per la pubblicazione. La direzione assume responsabilmente i risultati del referaggio, valorizzando la loro funzione nel processo decisionale e promuovendo il loro contributo alla formazione di un equilibrato convincimento circa l'esito della proposta di pubblicazione.

### 3 - AUTORE

1. L'autore si impegna a presentare alla rivista contributi originali, non contemporaneamente sottoposti in altre sedi a procedure di referaggio o pubblicazione, se non dietro esplicita dichiarazione di accordo da parte della direzione. Nel caso in cui il lavoro venga ripubblicato in un secondo momento, integralmente o in parte, su rivista, volume o sito web, l'autore è tenuto a informare la direzione e a registrarne il consenso, oltre che a indicare espressamente il luogo di prima pubblicazione.
2. Nel sottoporre un lavoro, l'autore garantisce il rispetto dei principi di originalità, trasparenza e verificabilità che disciplinano il lavoro scientifico. In particolare, le fonti primarie e secondarie devono essere caratterizzate in modo inequivocabile mediante i sistemi grafici correnti e in accordo con le convenzioni editoriali adottate dalla rivista. L'incorporamento delle fonti e la loro discussione critica devono avvenire secondo modalità che non compromettano la proprietà intellettuale del lavoro, che è da riferire senza alcuna ambiguità alla persona dell'autore. Citazioni letterali e parafrasi devono essere distinte e connotate come tali, ciascuna secondo le rispettive modalità di uso comune nella comunità scientifica di riferimento. L'autore è tenuto ad applicare senza eccezioni le istruzioni fornite dalla rivista per la formattazione dei contributi, stabilendo preliminarmente con la redazione delle intese dove sia necessario discostarsi da tali istruzioni in ragione di esigenze specifiche.
3. L'autore si impegna a evidenziare nelle forme opportune il contributo prestato da altri soggetti implicati in fasi significative del processo di ricerca, di produzione o correzione del lavoro. Nel

caso di coautori, la loro responsabilità deve essere segnalata alla direzione fin dalla proposta di pubblicazione e la loro partecipazione deve essere evidenziata con chiarezza, nonché, dove possibile, specificata in rapporto alla quota del lavoro che deve essere attribuita loro in modo esclusivo.

4. La direzione, al termine del processo di revisione, può segnalare all'autore l'esigenza di disporre interventi migliorativi conformi alle esigenze della rivista. In questa fase, direzione e autore si impegnano a collaborare nell'esclusivo interesse della buona qualità del lavoro, recependo rilievi e controargomentazioni in un'ottica di buon senso. Le relative decisioni spettano in ogni caso alla direzione.

#### **4 - REVISORI**

1. I revisori accettano di produrre un giudizio nel termine di tempo che la rivista prospetta perché sia garantito l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni connesse alla produzione del testo a stampa. Deroghe alla scadenza concordata sono da segnalare con la massima tempestività possibile. La direzione si riserva di determinare una proroga ultimativa in modo che non sia di pregiudizio all'attività della rivista.
2. In comunità scientifiche di dimensioni circoscritte, non è improbabile che i revisori arrivino a dedurre l'identità dell'autore. I revisori si impegnano a non accettare o a rimettere incarichi per i quali sussistano conflitti di interesse legati all'esistenza di relazioni accademiche e professionali con l'autore così individuato e con soggetti coinvolti nella direzione e nell'organizzazione della rivista.
3. I revisori si impegnano a valutare il saggio proposto soltanto sulla base della sua conformità ai comuni criteri di buona qualità scientifica. Le valutazioni hanno il compito di garantire la qualità della rivista in uno spirito costruttivo. Non si tratta quindi di discutere nel merito tesi e metodologie, o di giudicare l'originalità degli esiti, ma di assicurare il rispetto di appropriati standard qualitativi. Pubblicabili sono contributi su argomenti di accertato rilievo scientifico che presentino una solida organizzazione del materiale, la conoscenza dello 'stato dell'arte', una metodologia applicata coerentemente, una capacità interpretativa e una chiarezza espositiva. È importante che i giudizi siano netti e senza sfumature, in modo da favorire le scelte della direzione.
4. Segnalazioni di testi fondamentali non considerati dall'autore devono essere accompagnati

dall'indicazione completa della fonte corrispondente. Il medesimo dovere di dettagliata segnalazione sussiste nel caso in cui il revisore rilevi nel testo la presenza di citazioni o parafrasi non caratterizzate come tali.

5. I revisori si impegnano a trattare con riservatezza e discrezione il lavoro proposto e tutte le informazioni acquisite durante la procedura di referaggio. L'identità dell'autore, i contenuti della proposta di pubblicazione e i risultati del processo di revisione non devono essere divulgati fuori dal rapporto confidenziale con la direzione e non devono essere utilizzati per trarne un vantaggio personale.